

UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA
REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DEL PERCORSO FUORISTRADA
IN COMUNE DI BACENO

Art. 1 – INDIVIDUAZIONE AREA FUORISTRADA.

Trattasi di un percorso esistente non competitivo destinato all'attività di fuoristrada, ubicato in Località Montepiano in Comune di BACENO, già individuata quale "percorso fuoristrada a fini turistici e sportivi non competitivi" , ai sensi dell'ex art. comma 3 dell'art. 11 della L.R. 32/1982.

Art. 2 – TIPOLOGIA DEI MEZZI MOTORIZZATI.

L'ambito di cui all'art. 1 può essere percorso solamente con moto da TRIAL, aventi pneumatici specifici per moto da trial, rispettando i valori limite di emissione acustica.

Art. 3 – DISCIPLINA DELL'ACCESSO.

Potranno liberamente utilizzare il presente percorso fuoristrada tutti coloro che vi accederanno con moto da trial (senza preventiva comunicazione o pagamento agli organi competenti); inoltre, oltre ai mezzi motorizzati di cui al successivo art. 9, l'Amministrazione comunale di BACENO, si riserva la facoltà di autorizzare il transito a veicoli destinati a servizio pubblico, ivi ricompresi i veicoli privati, regolarmente assicurati per eventuali danni a cose o persone, specificamente deputati dall'Amministrazione comunale di BACENO a svolgere funzioni ed attività caratterizzate da rilevanza e finalità pubbliche, in occasione di manifestazioni o particolari evenienze.

Per quanto riguarda i veicoli privati, l'esercizio dell'attività di trasporto di persone a pagamento è consentito solamente ai conducenti regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di "noleggio con conducente".

Art. 4 – ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI DI TIPO RICREATIVO, RADUNISTICO E COMPETITIVO.

È facoltà dell'Amministrazione dell'Unione Montana sentita l'Amministrazione comunale di BACENO, di rilasciare opportuna autorizzazione a eventuali soggetti privati e Associazioni, al fine di organizzare sull'area in esame attività e/o manifestazioni di tipo ricreativo, radunistico, non competitivo, finalizzate al divertimento senza scopo di lucro, e manifestazioni di tipo competitivo ai sensi dell'art.11 comma 5 bis della L.R. 32 del 02-11-1982 e s.m.i.

L'Amministrazione dell'Unione Montana sentita l'Amministrazione Comunale di BACENO si riserva di verificare le credenziali delle Associazioni sportive e/o Club richiedenti l'utilizzo del percorso, valutando l'eventuale regolamento interno delle stesse, che potrà integrare ma non sostituire il presente, unitamente a eventuali ulteriori prescrizioni specifiche dettate dall'Amministrazione stessa, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'evento, in una logica di massima tutela del territorio.

Inoltre sarà possibile per l'Amministrazione dell'Unione Montana sentita l'Amministrazione Comunale di BACENO modificare, per taluni casi specifici, alcune norme indicate nel presente regolamento, solamente in relazione alla manifestazione autorizzata, come ad esempio gli orari, i giorni o il periodo di utilizzo del percorso.

Art. 5 - ORARIO E PERIODO DI UTILIZZO.

Il transito è consentito, dalle ore 9.00 del mattino alle ore 18.30 di sera con almeno un'ora di sospensione tra le 12.00 e le 15.30 e con esclusione nelle ore notturne, nei giorni (pari e dispari) di lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica di tutte le settimane a partire dal 01 marzo fino al 30 novembre.

L'individuazione dell'orario e dei giorni è motivata dalla necessità di consentire ad altri utenti un accesso all'area il più possibile libero dal transito dei mezzi motorizzati, evitare disturbo alla fauna presente e di consentire il recupero naturale del sottobosco.

In caso di manifestazioni l'Amministrazione comunale di BACENO potrà derogare l'orario, i giorni e il periodo di utilizzo; inoltre si riserva la facoltà di chiudere l'area in qualunque momento, in particolare nel caso di fenomeni meteorologici che ne pregiudichino la sicurezza o di attraversamento di aree a rischio idrogeologico.

Nel caso di mancata o parziale utilizzazione dell'area per avverse condizioni atmosferiche o per causa di forza maggiore, nessun indennizzo sarà dovuto agli utilizzatori dello stesso.

Art. 6 – MODALITA' DI UTILIZZO.

Su ogni mezzo motorizzato è ammesso un numero di persone massimo pari a quello risultante dal libretto di circolazione. I conducenti devono aver compiuto il 18° anno di età ed essere muniti di patente di guida valida per il mezzo in uso, i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un suo delegato.

Ai fini di garantire il massimo rispetto dell'ambiente, la velocità massima consentita è di 30 km orari e, dove necessario, velocità ancora inferiori.

Art. 7 – NORME COMPORTAMENTALI.

I conducenti dei mezzi motorizzati hanno l'obbligo di entrare nell'area individuata muniti di casco protettivo, abbigliamento, guanti e stivali idonei; ed è vietato assolutamente di uscire dai confini dell'area autorizzata.

Ciascun conducente è tenuto ad osservare un comportamento corretto e responsabile nei confronti degli altri fruitori dell'area.

Ciascun conducente è tenuto a verificare che il mezzo che intende utilizzare sia perfettamente idoneo alla prestazione che deve intraprendere, assumendosi al riguardo ogni responsabilità per gli eventuali incidenti e/o danni e per i conseguenti danni che derivassero alla propria persona o alle proprie cose ovvero a terzi e alle cose di terzi, comprese le persone eventualmente trasportate, nonché all'ambiente circostante.

Trattandosi di percorso che si snoda in area con presenza di fauna selvatica la guida deve essere adeguata affinché non vengano arrecati danni agli animali ed all'ambiente.

E' vietato ogni modalità di conduzione dei mezzi che comporti imprudenza, in caso di incrocio con pedoni, ciclisti o animali la velocità dovrà essere ulteriormente diminuita, al fine di evitare danni e se necessario, dovrà essere arrestata la marcia.

Sono vietate gare non autorizzate e scommesse tra gli utenti dell'area.

Qualora un utente noti un incidente di qualsiasi natura è tenuto a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

Art. 8 – DISPOSIZIONI CAUTELARI.

Il percorso oggetto del presente regolamento è caratterizzato dalla mancanza di un sentiero principale di percorrenza, dall'esistenza di zone sdrucchiolevoli con pendenze superiori al 15 % e dalla mancanza di protezioni.

Il transito del percorso in oggetto è quindi consentito ai veicoli a motore regolarmente immatricolati, targati e assicurati, adatti alle succitate condizioni di difficoltà e condotti da persone esperte.

L'uso del percorso avviene a rischio e pericolo dell'utente che risponde in proprio di eventuali danni procurati a persone o cose proprie o di terzi.

Nel caso siano previste manifestazioni e/non competitive, sarà facoltà dell'Amministrazione dell'Unione Montana richiedere agli organizzatori eventuali previsioni di garanzie finanziarie (fidejussioni bancarie e/o depositi cauzionali) al fine di assicurare il ripristino del luogo al termine dell'evento.

Art. 9 - SOGGETTI IN DEROGA.

Il transito dei soggetti rientranti nelle fattispecie in deroga di cui al comma 6 dell'art. 11 della L.R. 32/1982 e di cui al comma 6 dell'art. 2 della L.R. 45/1989 è libero. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza, ai mezzi motorizzati impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti, è rilasciato dal Comune di BACENO apposito contrassegno da esporre sul parabrezza. Il contrassegno suddetto sarà nominativo e il titolare dovrà produrre documentazione attestante il proprio diritto; il Comune si riserva la facoltà di verificare tale situazione di diritto.

Art. – VIGILANZA.

La vigilanza viene garantita dalla Polizia Municipale del Comune di BACENO, ivi compresi gli agenti di vigilanza dipendenti o coordinati dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

L'inosservanza, anche parziale, del presente regolamento e/o delle eventuali prescrizioni aggiuntive introdotte dall'Amministrazione comunale di BACENO in caso di organizzazione di manifestazioni, di cui all'art. 4, potrà prevedere, oltre all'allontanamento dall'area del trasgressore da parte degli organi di vigilanza suddetti, eventuali sanzioni, secondo le procedure di cui alla legge 689/81 "Modifiche al sistema penale", ai sensi della L.R. 32/1982 e, per quanto non previsto dalla stessa, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00, come previsto dagli artt. 7 e 7 bis del D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", pagabili in contanti presso l'Ufficio di Polizia Municipale o tramite Conto Corrente Postale intestato al Comune di BACENO.

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE.

L'Amministrazione dell'Unione Montana sentita l'Amministrazione comunale di BACENO si riserva di aggiornare il presente regolamento, così come di apportarvi modifiche, senza alcun preavviso.

Il presente regolamento, così come le sue modifiche, entreranno in vigore dopo l'avvenuta approvazione da parte della Giunta dell'Unione Montana.